

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

20° anno n. L 73

21 marzo 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 517/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che fissa il prezzo minimo e il prezzo minimo speciale dei concentrati di pomodori per la campagna di commercializzazione 1976/1977 20
- ★ Regolamento (CEE) n. 518/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per gli zuccheri diversi addizionati 22
- ★ Regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare 24
- ★ Regolamento (CEE) n. 520/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero 26
- ★ Regolamento (CEE) n. 521/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 28
- ★ Regolamento (CEE) n. 522/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori e di pomodori pelati tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri 31
- ★ Regolamento (CEE) n. 523/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originari di paesi in via di sviluppo 33
- ★ Regolamento (CEE) n. 524/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali, originari di paesi in via di sviluppo 40

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

- ★ Regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi 46
- ★ Regolamento (CEE) n. 526/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che fissa per la campagna 1976/1977 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi 48
- ★ Regolamento (CEE) n. 527/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili, per gli zuccheri diversi addizionati, nel settore dei prodotti trasformati a base di orofrutticoli in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità 49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 516/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, dato il loro numero, la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, in tale contesto, è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente;

considerando che per quanto riguarda lo zucchero, il glucosio e lo sciroppo di glucosio, queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul prezzo di costo di alcuni prodotti trasformati; che è

pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali;

considerando che, per i suddetti motivi, è opportuno disporre che all'elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 ⁽³⁾; che è opportuno applicare lo stesso onere all'importazione per gli elementi glucosio e sciroppo di glucosio che, incorporati nei prodotti trasformati in questione, si sostituiscono allo zucchero;

considerando che il metodo di calcolo seguito comporta frequenti modifiche del prelievo in causa; che tuttavia, tenuto conto del carattere speciale dei prodotti trasformati, è necessario disporre che, per detti prodotti, il prelievo venga fissato soltanto una volta per trimestre;

considerando che si devono adottare misure speciali qualora manchi uno degli elementi di calcolo necessari per la fissazione del prelievo;

considerando che al medesimo fine è pure necessario prevedere, per alcuni prodotti particolarmente sensibili, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di un regime di prezzi minimi che gli importatori s'impegnino a rispettare; che, per il corretto funzionamento di tali regimi, è d'uopo disporre che il rilascio dei titoli d'importazione sia abbinato alla

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

costituzione sia di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi, sia di una cauzione supplementare che garantisca l'osservanza del prezzo minimo da parte degli importatori; che è necessario prevedere la possibilità di istituire un sistema di prezzi «plancher»;

considerando che è parimenti opportuno prevedere, per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti trasformati, una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi zuccheri praticati all'esterno e all'interno della Comunità;

considerando che, per rendere possibile l'accesso dei prodotti trasformati senza aggiunta di zucchero ai mercati dei paesi terzi, si devono concedere restituzioni all'esportazione; che, per i prodotti con aggiunta di zucchero, occorre limitare questa restituzione generale ai soli casi nei quali la restituzione prevista per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti non fosse sufficiente per consentire l'esportazione;

considerando che, nell'interesse della stabilità delle transazioni commerciali, occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell'importo dei prelievi e delle restituzioni; che ai fini di un'efficiente amministrazione, è opportuno istituire titoli di fissazione anticipata e prevedere che tali titoli nonché i certificati d'importazione siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo;

considerando che, a complemento del sistema suindicato è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, se la situazione del mercato lo richiede, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano svantaggiati da un regime di perfezionamento attivo, che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

considerando che il meccanismo dei prezzi e prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, presentare delle disfunzioni; che, allo scopo di non lasciare, in

tali casi, il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne, occorre farsi sì che la Comunità possa adottare rapidamente le misure che si rivelino necessarie;

considerando che l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che le spese che risultano agli Stati membri dagli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente al disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, escluse le olive
ex 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato, escluse le olive
ex 07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale e al calore, non atte al consumo umano, ed escluse le olive
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante gas solforoso o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma inadatte al consumo in tale stato
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso)
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
ex 13.03 B	Sostanze pectiche e pectinati
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero
20.02	Ortaggi o piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 20.07	Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri
ex 20.07	Succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) senza aggiunta di alcole, con un tenore di zucchero addizionato superiore al 30 % in peso ⁽¹⁾

⁽¹⁾ A decorrere dal 1° gennaio 1978 questa sottovoce è soggetta al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1).

Articolo 2

1. Oltre al dazio doganale, all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I, per gli zuccheri diversi addizionati si applica un prelievo fissato secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti.

2. Detto prelievo è uguale, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, alla differenza tra :

- la media dei prezzi d'entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza e
- la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolata per un periodo costituito dai primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è fissata la differenza e i due mesi immediatamente precedenti, tenendo presente che tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 dell'allegato I.

Se l'ammontare di cui alla lettera b) è più elevato di quello di cui alla lettera a), non si applica alcun prelievo.

3. La differenza di cui al paragrafo 2 è fissata dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile.

4. In caso di modifica, nel corso di un trimestre, del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sull'opportunità di modificare la differenza e stabilisce le eventuali misure da prendere a tal fine.

5. Quando uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 non sia noto il 15 del mese che precede il trimestre per il quale deve essere determinata la differenza, la Commissione procede al calcolo della differenza prendendo in considerazione, invece dell'elemento di calcolo mancante, quello sul quale si era basata per calcolare la differenza applicabile durante il trimestre in corso.

Al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è venuta a conoscenza del dato mancante, la Commissione fissa e rende applicabile una differenza rettificata.

Tuttavia, se essa viene a conoscenza di tale dato soltanto dopo l'inizio dell'ultimo mese del trimestre considerato, la rettifica delle differenze non ha luogo.

6. A richiesta dell'importatore, se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, il tenore di zuccheri addizionati, stabilito conformemente al paragrafo 8, è inferiore di almeno 2 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 dell'allegato I per il prodotto in questione, il prelievo è calcolato, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, moltiplicando la differenza di cui al paragrafo 2 per una cifra che rappresenta il tenore in zuccheri addizionati di cui al paragrafo 8.

7. Se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, il tenore in zuccheri addizionati, stabilito conformemente al paragrafo 8, è superiore di almeno 3 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 dell'allegato I, il prelievo è calcolato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6.

8. Per tenore di zuccheri addizionati s'intende la cifra risultante dall'applicazione del metodo rifrattometrico di cui all'allegato III, moltiplicata per il fattore 0,93 per i prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune e per il fattore 0,95 per gli altri prodotti elencati nell'allegato I, diminuita della cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 2 dello stesso allegato I.

9. Le modalità d'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 vengono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

10. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può modificare l'allegato I.

Articolo 3

1. Ogni anno, anteriormente al 1° aprile, viene fissato, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo minimo all'importazione per i concentrati di pomodori di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune.

2. Il prezzo minimo viene fissato tenendo conto :

— dei prezzi di costo medi del prodotto comunitario nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione ;

— dei prezzi franco frontiera all'importazione nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede l'anno della sua fissazione fino alla data di tale fissazione, escludendo i prezzi all'importazione eccessivamente bassi od eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali ; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune ;

— dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali ;

— della necessità di evitare che l'applicazione di detto prezzo minimo abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri ;

— della necessità di fare in modo che l'applicazione di detto prezzo minimo contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi.

3. Fino al 31 dicembre 1977, per quanto concerne le importazioni nei nuovi Stati membri, contemporaneamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1 è fissato un prezzo minimo speciale. Quest'ultimo viene stabilito per la prima volta in base al livello di prezzi risultante dall'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (1).

Il prezzo minimo speciale è ravvicinato progressivamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1.

Il ravvicinamento è effettuato ogni anno ed è stato effettuato per la prima volta il 1° luglio 1976, migliorando il prezzo minimo speciale successivamente di un terzo e della metà della differenza tra il livello di tale prezzo, valido prima di ogni ravvicinamento, e il livello del prezzo minimo applicabile per la campagna successiva.

Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 viene applicato nei nuovi Stati membri al più tardi il 1° gennaio 1978.

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1975, pag. 6.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, fissa il livello del prezzo minimo e del prezzo minimo speciale per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali tenendo conto, in particolare, della varietà, della qualità, della composizione, della preparazione, del condizionamento e del formato, e fissa altresì la relativa data d'applicazione.

5. I coefficienti da applicare a tali prezzi per tener conto delle eventuali differenze, in particolare rispetto alla varietà, alla qualità, alla composizione, alla preparazione, al condizionamento e al formato per i quali sono stati fissati, vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 20.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, in caso di necessità, secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 4

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può decidere l'istituzione di un regime di prezzi « plancher ».

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, il prezzo « plancher » viene fissato tenendo conto :

- dei prezzi franco frontiera all'importazione praticati nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione, escludendo i prezzi all'importazione eccessivamente bassi o eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali ; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune ; tuttavia, per i nuovi Stati membri, tali prezzi sono maggiorati sino al 31 dicembre 1977 dei dazi che questi Stati applicano nei confronti dei paesi terzi, conformemente all'articolo 59 dell'atto di adesione ;
- dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali ;
- della necessità di evitare che l'applicazione di detto prezzo « plancher » abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri ;
- della necessità di fare in modo che l'applicazione di detto prezzo « plancher » contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi.

Articolo 5

1. Per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01, del glucosio e dello

sciropo di glucosio della voce 17.02 B II, anche sotto forma dei prodotti della voce 17.02 B I, incorporati nei prodotti di cui all'allegato II, è concessa una restituzione.

La restituzione fissata viene concessa a richiesta dell'interessato.

2. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi netti di prodotto esportato è pari :

- per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco, all'importo della restituzione fissato — in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e delle relative disposizioni di applicazione — per chilogrammo di saccarosio, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di saccarosio impiegato per produrre 100 chilogrammi netti di prodotto finito ;
- per il glucosio e lo sciropo di glucosio all'importo rispettivo delle restituzioni fissato per tali prodotti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽¹⁾ e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di glucosio o di sciropo di glucosio impiegato per produrre 100 chilogrammi netti di prodotto finito.

Le cifre che esprimono i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciropo di glucosio vengono determinate in base alla dichiarazione di cui all'articolo 7.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate all'occorrenza secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 6

1. Entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1 senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è identica per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

La restituzione è concessa a richiesta dell'interessato.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare la restituzione nell'intervallo.

3. Qualora la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 5 risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti con aggiunta di zucchero di cui all'articolo 1, a tali prodotti si applicano le disposizioni del presente articolo anziché quelle dell'articolo 5.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 7

1. Per poter beneficiare della restituzione prevista all'articolo 5, i prodotti di cui all'allegato II devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.

2. Qualora le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 o 7, si applichino ai prodotti elencati nell'allegato I, questi ultimi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'importatore indicante il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 8.

Se tale condizione non è soddisfatta, l'articolo 2, paragrafo 6 non è applicabile.

3. La veridicità delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti è soggetta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 8

1. Il prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e le restituzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 sono quelli applicabili il giorno dell'importazione e dell'esportazione.

2. Tuttavia, il prelievo o la restituzione calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 2, o dell'articolo 5, in vigore il giorno di deposito della domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 9, possono essere applicati a richiesta dell'interessato, da presentare contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'operazione da effettuare nel periodo di validità del titolo.

Il prelievo è modificato in funzione del prezzo d'entrata dello zucchero bianco in vigore il giorno dell'importazione.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi precedenti sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure da applicare in caso di circostanze eccezionali.

5. Qualora l'esame della situazione del mercato riveli l'esistenza di difficoltà nell'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, o qualora tali difficoltà rischino di manifestarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 20, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Articolo 9

1. Tutte le importazioni nella Comunità o le esportazioni da essa di prodotti che beneficiano del regime di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni previsto dall'articolo 8 sono soggette alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rila-

sciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il titolo di fissazione anticipata è valido per tutta la Comunità.

Il rilascio dei titoli di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo e che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione non è realizzata nel periodo suddetto, o è realizzata solo in parte.

3. Il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata, l'importo della cauzione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 10

1. Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato IV è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione, che viene rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido per tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato :

— per tutti i prodotti, alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso e che, salvo casi di forza maggiore, viene interamente o parzialmente incamerata se entro tale termine l'importazione non ha avuto luogo ovvero è stata realizzata solo in parte ;

— per i concentrati di pomodori, alla costituzione di una cauzione supplementare, la quale garantisca che il prezzo franco frontiera — maggiorato dei dazi doganali — dei prodotti da importare in base al titolo succitato sarà uguale o superiore secondo il caso al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale. Tale cauzione viene incamerata in proporzione ai quantitativi importati ad un prezzo inferiore al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale ; tuttavia, la costituzione di questa cauzione supplementare non viene richiesta per i prodotti originari dei paesi terzi che possano garantire, assumendosene l'impegno, che il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo minimo e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata può decidere la modifica dell'allegato IV.

Il periodo di validità dei titoli d'importazione e le altre modalità d'applicazione del presente articolo, le quali possono stabilire, in particolare, un termine di rilascio dei titoli, vengono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 11

Se il prelievo per gli zuccheri diversi addizionati viene fissato in anticipo per uno dei prodotti di cui all'allegato IV, la fissazione anticipata deve figurare sul titolo d'importazione, il quale funge da giustificativo di quest'ultima.

In tal caso l'articolo 9 non si applica.

Articolo 12

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può escludere interamente o parzialmente, in casi specifici, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio, lo zucchero bianco, il glucosio, lo sciroppo di glucosio e gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione di merci indicate nell'articolo 1.

2. Il quantitativo di materie prime non soggette a dazio, prelievo o tassa di effetto equivalente nel quadro del traffico di perfezionamento attivo deve corrispondere alle condizioni effettive in cui ha luogo l'operazione di perfezionamento in causa.

Articolo 13

1. Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili le norme generali d'interpretazione e le norme particolari di applicazione della tariffa doganale comune ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, negli scambi con i paesi terzi sono vietate :

— la riscossione di qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,

— l'applicazione di qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

3. Tuttavia, per i succhi di agrumi della sottovoce ex 20.07 della tariffa doganale comune, esclusi i succhi di pompelmi, gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 — senza renderle comunque più restrittive — le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. Il regime destinato ad entrare in vigore dopo il 31 dicembre 1977 verrà deciso dal Consiglio prima di tale data. Se entro questa scadenza non verrà presa alcuna decisione, continuerà ad applicarsi il regime precedente.

4. Per le prugne secche di cui alla sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune, gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 — senza renderle comunque più restrittive — le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. A decorrere dal 1° gennaio 1978, si applicherà il paragrafo 2 e le importazioni saranno subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, a norma dell'articolo 10.

5. I prodotti a base di patate, di cui all'articolo 1 non rientrano nella sfera di applicazione del paragrafo 2.

Articolo 14

1. Se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti fra quelli di cui si riferisce l'articolo 1 subisce o rischia di subire, in conseguenza d'importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate finché la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro e di propria iniziativa, le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

La decisione della Commissione su richiesta di uno Stato membro deve essere adottata nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento preso dalla Commissione nel termine di tre giorni lavorativi a far data dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può modificare o annullare il provvedimento in questione deliberando a maggioranza qualificata.

Articolo 15

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 ⁽¹⁾ è esteso ai prodotti elencati all'articolo 1 e importati da tutti i paesi citati in detto allegato.

2. I prodotti di cui all'articolo 1 sono inclusi nell'elenco comune di liberalizzazione che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74 ⁽²⁾.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 16

Non possono essere immessi in libera pratica nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1 fabbricati od ottenuti utilizzando prodotti che non si trovano nella situazione contemplata dall'articolo 9, paragrafo 2, o dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 17

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 19

1. È istituito un comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

2. Nel comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 20

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 21

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di

quest'ultimo, sia a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 22

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 23

1. Il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/76 ⁽²⁾ e il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾ sono abrogati.

2. I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Per i visti e i richiami agli articoli dei predetti regolamenti vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(¹) GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.
 (²) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 38.
 (³) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:		
A	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	20	13
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate):		
B	altre:		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	57	13
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:		
A	Puree e paste di marroni:		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	47	13
B	Marmellate di agrumi:		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30%	55	13
II	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13% e inferiore o uguale al 30%	10	13
C	altre:		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30% :		
b)	altre	55	13
II	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13% e inferiore o uguale al 30%	10	13
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		
B	altre:		
I	con aggiunta di alcole:		
b)	Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
1	di più di 1 kg:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17%	6	13
2	di 1 kg o meno:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19%	6	13

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.06 (seguito)			
c)	Uve:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	9	13
d)	Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
1	di più di 1 kg:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	10	9
2	di 1 kg o meno:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15%	10	9
e)	altre frutta:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%	10	9
f)	Miscugli di frutta:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%	10	9
II	senza aggiunta di alcole:		
a)	con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
2	Segmenti di pompelmi e di pomeli	10	9
3	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi	10	9
4	Uve	9	13
5	Ananassi:		
aa)	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17%	6	13
6	Pere:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	10	9
7	Pesche e albicocche:		
aa)	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	10	9
8	Altre frutta	10	9
9	Miscugli di frutta	10	9
b)	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
2	Segmenti di pompelmi e di pomeli	10	9
3	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	10	9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.06 (seguito)			
4	Uve	9	13
5	Ananassi:		
aa)	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	6	13
6	Pere:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	10	9
7	Pesche e albicocche:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	10	9
8	Altre frutta	10	9
9	Miscugli di frutta	10	9
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:		
A	Con densità superiore a 1,33 a 15 °C:		
I	di uve:		
b)	di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	15
	Questa sottovoce è valida soltanto fino al 31 dicembre 1977. A decorrere dal 1° gennaio 1978 essa è soggetta al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 816/70.		
II	di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
b)	di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	49	11
	— di mele	49	13
	— di pere e miscugli di succhi di mele e succhi di pere	49	13
III	altri:		
b)	di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :	49	3
	— di limoni o di pomodori	49	13
	— di altre frutta e di ortaggi, compresi i miscugli di succhi	49	13

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.07 (seguito)			
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:		
I	di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
b)	di valore uguale o inferiore a 18 UC per 100 kg peso netto:		
1	di uve:		
aa)	concentrati:		
11	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	15
bb)	altri:		
11	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	15
	Questa sottovoce è valida soltanto fino al 31 dicembre 1977. A decorrere dal 1° gennaio 1978 essa è soggetta al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 816/70.		
2	di mele:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	11
3	di pere:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
4	Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
II	altri:		
b)	di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto:		
1	di arance:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
2	di pompelmi e di pomeli:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
3	di limoni:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	3
4	di altri agrumi:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.07 (seguito)			
5	di ananassi:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
6	di pomodori:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	3
7	di altre frutta e ortaggi:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
8	Miscugli:		
aa)	di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
11	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
bb)	altri:		
11	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13

ALLEGATO II

Prodotti con aggiunta di saccarosio, di glucosio o di sciroppo di glucosio appartenenti alle seguenti voci della tariffa doganale comune

ex 13.03 B sostanze pectiche e pectinati

20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

20.06

20.07 (esclusi i succhi (compresi i mosti) di uve). Questa esclusione è applicabile dal 1° gennaio 1978.

ALLEGATO III

METODO RIFRATTOMETRICO DI MISURA DEL RESIDUO SECCO SOLUBILE NEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

I. Campo d'applicazione

L'applicazione di questo metodo dipende dalla quantità di zucchero nel prodotto analizzato. La presenza di amminoacidi, di sali di acidi organici, di flavonoidi e di sostanze minerali fa variare l'indice di rifrazione.

II. Definizione

Per residuo secco solubile (determinato rifrattometricamente) s'intende la percentuale in massa di saccarosio di una soluzione acquosa di saccarosio avente lo stesso indice di rifrazione del prodotto analizzato, in condizioni determinate di preparazione e di temperatura. La percentuale è espressa in grammi per cento grammi.

III. Principio

Deduzione del tenore di residuo secco solubile di un prodotto partendo dal valore del suo indice di rifrazione.

IV. Apparecchiatura

Rifrattometro del tipo Abbe

Questo apparecchio deve essere provvisto di una scala indicante le percentuali in massa di saccarosio con una tolleranza dello 0,1. Esso deve essere concepito in modo da permettere la facile e rapida introduzione dei campioni e da poter essere agevolmente pulito.

Il rifrattometro deve essere provvisto di un termometro la cui scala si estenda almeno da + 15 °C a + 25 °C, nonché di un dispositivo per la circolazione dell'acqua che permetta di effettuare le misurazioni a una temperatura di + 20 °C con un'approssimazione di ± 5 °C.

Le istruzioni operative riguardanti lo strumento devono essere osservate rigorosamente, specie per quanto riguarda la scala di gradazione e l'intensità della fonte luminosa.

V. Modo di operare

1. Preparazione del campione

1.1. Prodotti liquidi e limpidi

Mescolare con cura e procedere alla determinazione.

1.2. Prodotti semidensi, puree, succhi di frutta con sostanze in sospensione

Omogeneizzare il campione medio da laboratorio dopo averlo mescolato con cura. Passare una parte del campione attraverso una garza asciutta piegata in quattro e, dopo aver eliminato le prime gocce del filtrato, procedere alla determinazione sul prodotto passato.

1.3. Prodotti densi (marmellate e gelatine)

Se non si è potuto operare direttamente sul prodotto preventivamente omogeneizzato, pesare 40 g del prodotto, con una tolleranza di 0,01 g, in un becher da 250 ml e aggiungere 100 ml di acqua distillata.

Far bollire dolcemente per due o tre minuti agitando con un bastoncino di vetro.

Raffreddare e versare il contenuto del becher in un flacone tarato da 200 ml, colmare fino al segno di taratura con acqua distillata e mescolare con precauzione.

Dopo aver atteso 20 minuti, filtrare attraverso un filtro pieghettato o un imbuto di Buchner.

Effettuare la determinazione sul prodotto filtrato.

1.4. Prodotti congelati

Dopo lo scongelamento e l'eliminazione dei noccioli e delle logge carpellari, mescolare il prodotto con il liquido formatosi in fase di scongelamento ed operare conformemente ai punti 1.2. o 1.3.

1.5. Prodotti secchi o prodotti contenenti frutti interi o in pezzi

Dividere parte del campione da laboratorio in piccoli pezzi, eliminare i noccioli e le logge carpellari, mescolare con cura.

Pesare da 10 a 20 g del prodotto in un becher con una tolleranza di 0,01 g. Aggiungere una quantità di acqua distillata uguale o superiore a 5 volte la massa del prodotto. Riscaldare a bagnomaria per 30 minuti agitando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro. Dopo il raffreddamento, rendere omogeneo il contenuto del becher e versarlo quindi in un pallone tarato da 100—250 ml (secondo la quantità del prelievo). Colmare fino al segno di taratura e mescolare con cura. Filtrare dopo 20 minuti in un recipiente asciutto ed effettuare la determinazione sul filtrato.

2. Determinazione

Portare il campione alla temperatura di misurazione (+ 20 °C) immergendo il recipiente che lo contiene in un bagno alla temperatura richiesta.

Portare una frazione del prelievo sul prisma inferiore del rifrattometro avendo cura che, premendo i prismi l'uno contro l'altro, il prelievo copra uniformemente la superficie del vetro, ed effettuare la misurazione conformemente alle istruzioni operative per l'apparecchio utilizzato.

Leggere la percentuale in massa di saccarosio con una tolleranza dello 0,1%.

Effettuare almeno due determinazioni sullo stesso campione preparato.

VI. Espressione dei risultati

1. *Modo di calcolo e formula*

Il tenore di residuo secco solubile espresso convenzionalmente in grammi di saccarosio per cento grammi di prodotto viene calcolato come segue:

Si utilizzano le indicazioni rifrattometriche in percentuale di saccarosio a lettura diretta.

Se la lettura non è effettuata alla temperatura di + 20 °C, si effettuano le correzioni indicate nella tabella allegata.

Se la misurazione è stata fatta su una soluzione diluita, il tenore di residuo secco solubile è uguale a

$$M \times \frac{100}{E}$$

dove M è la massa, in grammi, di residuo secco solubile per 100 grammi di prodotto, indicata dal rifrattometro, ed E è la massa, in grammi, di prodotto per 100 ml di soluzione.

Correzione da effettuare quando la determinazione viene fatta ad una temperatura diversa da 20 °C

Temperatura °C	Saccarosio in grammi per 100 g di prodotto									
	5	10	15	20	30	40	50	60	70	75
	Sottrarre									
15	0,25	0,27	0,31	0,31	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36
16	0,21	0,23	0,27	0,27	0,29	0,31	0,31	0,32	0,31	0,23
17	0,16	0,18	0,20	0,20	0,22	0,23	0,23	0,23	0,20	0,17
18	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,12	0,12	0,09
19	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05
	Aggiungere									
21	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
23	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
24	0,24	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29
25	0,30	0,32	0,32	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37

Le variazioni della temperatura di determinazione rispetto a 20 °C non devono superare ± 5 °C.

ALLEGATO IV

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori
ex 20.02 C	Pomodori pelati
ex 20.06 B	Pesche allo sciroppo
ex 20.07 B	Succhi di pomodori
20.02 A	Funghi
ex 20.06 B	Pere
08.12 C	Prugne secche ⁽¹⁾
ex 20.02 G	Piselli
ex 20.02 G	Fagiolini
ex 08.10 A	} Lamponi
ex 08.11 E	
ex 20.03	
ex 20.05	
ex 20.06 B II	

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1978.

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1927/75	Presente regolamento
articolo 2	articolo 3
articolo 3	articolo 4
articolo 4	articolo 10
articolo 5	articolo 11
articolo 1, paragrafo 1	articolo 13, paragrafo 2
articolo 1, paragrafo 2	articolo 13, paragrafo 3
articolo 1, paragrafo 3	articolo 13, paragrafo 4
articolo 1, paragrafo 4	articolo 13, paragrafo 5
articolo 7	articolo 14
articolo 6	articolo 15
Regolamento (CEE) n. 865/68	
articolo 1	articolo 1
articolo 2	articolo 2
articolo 3	articolo 5
articolo 3 bis	articolo 6
articolo 4	articolo 7
articolo 5	articolo 8
articolo 6	articolo 9
articolo 8	articolo 12
articolo 8, paragrafo 3	articolo 12, paragrafo 2
articolo 9, paragrafo 2	articolo 13, paragrafo 1
articolo 9, paragrafo 1	articolo 13, paragrafo 2
articolo 10, paragrafo 2	articolo 16
articolo 12	articolo 17
articolo 13	articolo 18
articolo 14	articolo 19
articolo 15	articolo 20
articolo 16	articolo 21
articolo 18	articolo 22

REGOLAMENTO (CEE) N. 517/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che fissa il prezzo minimo e il prezzo minimo speciale dei concentrati di pomodori
per la campagna di commercializzazione 1976/1977

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77 prevede la fissazione di un prezzo minimo all'importazione di concentrati di pomodori; che, a norma del paragrafo 3 di detto articolo, viene fissato in pari tempo un prezzo minimo speciale per le importazioni nei nuovi Stati membri; che la fissazione di tali prezzi tende a limitare il rischio che il mercato dei concentrati di pomodori

sia perturbato a causa delle importazioni provenienti da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi;

considerando che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77; che, inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento, il prezzo in questione deve essere fissato per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo speciale è ravvicinato progressivamente al prezzo minimo; che tale ravvicinamento è effettuato per la prima volta il 1° luglio 1976, maggiorando il prezzo minimo speciale di un terzo della differenza tra il livello di tale prezzo, valido prima del ravvicinamento, e il livello del prezzo minimo applicabile per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni del seguente prodotto:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione	Qualità	Condizionamento
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori	Tenore di estratto secco: 28/30 %	In imballaggi immediati di 4 kg o più

— il prezzo minimo è fissato a 64 unità di conto per 100 chilogrammi, incluso imballaggio immediato;

— il prezzo minimo speciale è fissato a 48 unità di conto per 100 chilogrammi, incluso imballaggio immediato.

Tali prezzi sono comprensivi dei dazi doganali.

Essi si applicano dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 1197/76 del Consiglio, del 18 maggio 1976, che fissa il prezzo minimo e il prezzo minimo speciale dei concentrati di pomodori per la campagna di commercializzazione 1976/1977 ⁽¹⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 518/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che stabilisce, per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per gli zuccheri diversi addizionati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77 prevede che il Consiglio adotti le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che è opportuno prevedere la concessione della restituzione non solo per i prodotti di origine comunitaria, ma anche per quelli importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi; che in quest'ultimo caso occorre tuttavia subordinare la concessione della restituzione a determinate condizioni, onde evitare operazioni speculative;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza tra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

1. La restituzione è concessa all'esportazione dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 516/77:

- a) che sono di origine comunitaria,
- b) che sono stati importati dai paesi terzi e per i quali è stato riscosso all'importazione il prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento, purchè l'esportatore esibisca la prova:
 - dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato in precedenza, e
 - della riscossione del prelievo all'importazione per tale prodotto.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), la restituzione per ciascun prodotto è pari al prelievo riscosso all'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione, si applica quest'ultima restituzione.

Articolo 3

La restituzione viene pagata allorché è esibita la prova che i prodotti:

- rispondono ad una delle due situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e
- sono stati esportati fuori della Comunità.

Articolo 4

1. Il regolamento (CEE) n. 1838/69 del Consiglio, del 16 settembre 1969, che stabilisce per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per gli zuccheri diversi addizionati⁽²⁾ è abrogato.

⁽²⁾ GU n. L 236 del 19. 9. 1969, pag. 2.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

REGOLAMENTO (CEE) N. 519/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77 devono essere fissate sulla base di determinati criteri che permettano di coprire la differenza tra i prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale; che a tal fine è necessario tener conto, da un lato, della situazione dell'approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e dei loro prezzi nella Comunità, e, dall'altro, della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

considerando che, data la disparità dei prezzi ai quali sono offerti i prodotti a base di ortofrutticoli, è opportuno, per coprire la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità, tener conto delle spese commerciali e di resa;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi praticati nel commercio internazionale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e i prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi nella Comunità, è opportuno basarsi sui prezzi prati-

cati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione dell'importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, tenuto conto delle condizioni particolari d'importazione esistenti in alcuni paesi di destinazione;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, è necessario che il regime amministrativo al quale sono soggette le operazioni sia il medesimo in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi :

- a) la situazione e le prospettive di evoluzione :
 - dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità ;
 - dei prezzi praticati nel commercio internazionale ;
- b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa fino ai paesi di destinazione ;
- c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
2. I prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto :
 - a) dei prezzi praticati sui mercati di paesi terzi,
 - b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione,
 - c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori,
 - d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere differenziata per un determinato prodotto secondo la destinazione del prodotto stesso.

Articolo 5

1. La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti :
 - sono stati esportati fuori della Comunità e
 - sono di origine comunitaria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione viene pagata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, purché sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Articolo 6

1. Il regolamento (CEE) n. 1426/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽¹⁾ è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 520/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽³⁾, può essere prevista, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero della Comunità, la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione di zucchero;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale misura dimostra che la sua efficacia può essere compromessa se lo zucchero viene esportato sotto forma di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero; che tale rischio esiste in particolare per certi prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con un tenore di zucchero addizionato relativamente elevato; che occorre pertanto prevedere la possibilità di applicare a tali prodotti una tassa all'esportazione stabilita in base al prelievo speciale all'esportazione dello zucchero, allorché quest'ultimo sia superiore ad un certo importo e venga constatata un'esportazione eccessiva;

considerando che tale misura complementare deve essere stabilita in deroga alla norma prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualora sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo speciale superiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 4, la riscossione di una tassa all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77 e contenenti come minimo il 35 % di zucchero addizionato.

2. L'importo della tassa all'esportazione è fissato tenendo conto:

- della natura del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero,
- del tenore di zucchero addizionato del prodotto in questione,
- del prezzo dello zucchero bianco praticato nella Comunità e di quello praticato sul mercato mondiale,
- del prelievo speciale applicabile allo zucchero bianco,
- delle implicazioni economiche dell'applicazione di tale tassa.

3. Per tenore di zucchero addizionato s'intende la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77. Tuttavia, a richiesta dell'esportatore, sono applicabili le norme previste all'articolo 2, paragrafi 6 e 8 di detto regolamento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 2980/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero ⁽¹⁾ è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 28. 11. 1974, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 521/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 516/77 prevede la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni in grado di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la loro applicazione deve cessare con la scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che occorre definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è o rischia di essere gravemente perturbato;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza degli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 14

del regolamento (CEE) n. 516/77; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni e ad eliminarne il rischio; che esse devono essere adeguate alle circostanze onde evitare che provochino effetti diversi da quelli desiderati;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 516/77 al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato e devono avere un carattere unicamente cautelativo; che di conseguenza tali misure nazionali devono essere applicabili solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che la Commissione deve deliberare sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di tale domanda; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelative da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni in grado di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare:

- a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili,

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità,
- c) dei prezzi praticati per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro prevedibile evoluzione e in particolare della loro tendenza ad un ribasso o ad un aumento eccessivo rispetto ai prezzi degli ultimi anni,
- d) dei prezzi praticati sul mercato della Comunità, riportati ad uno stadio comparabile, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, e in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo, se la situazione prevista al principio di questo articolo si produce a causa delle importazioni.

Articolo 2

1. Qualora si verifichi la situazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, le misure che possono essere prese in applicazione dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo sono le seguenti :

- a) per i prodotti sottoposti al regime dei titoli di importazione :
 - la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli, che comporta la non ricevibilità delle nuove domande ;
 - il rigetto totale o parziale delle domande in istanza di rilascio dei titoli ;
- b) per i prodotti non sottoposti al regime dei titoli di importazione : la sospensione totale o parziale delle importazioni ;
- c) per tutti i prodotti :
 - un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere sottoposte alla clausola che abbiano luogo a un prezzo almeno pari al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione ;
 - la sospensione totale o parziale delle esportazioni.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. Possono concernere solo prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità o presentazioni. Possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni.

3. Il rigetto di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino è applicabile a quelle domande depositate nel periodo durante il quale viene applicata la sospensione di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obblighi risultanti da accordi che vincolano la Comunità sul piano internazionale.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può adottare, a titolo cautelare, una o più misure, qualora ritenga, a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti nel suo territorio la situazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77. Si applica l'articolo 2, paragrafo 2. Le misure cautelative consistono :

- a) nella sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli d'importazione, per i prodotti sottoposti al regime dei titoli stessi ;
- b) nella sospensione totale o parziale delle importazioni, per i prodotti non sottoposti al regime dei titoli d'importazione ;
- c) nella sospensione totale o parziale delle esportazioni, per tutti i prodotti.

2. Le misure cautelative di cui al paragrafo 1 sono notificate alla Commissione per telex o per lettera decise. La notifica è considerata domanda ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77. Tali misure sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 5

1. Il regolamento (CEE) n. 1928/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

REGOLAMENTO (CEE) N. 522/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori e di pomodori pelati tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che in circostanze normali i prezzi dei concentrati di pomodori e dei pomodori pelati nella Comunità nella sua composizione originaria sono nettamente più elevati di quelli praticati sul mercato mondiale; che tale differenza rischia di pregiudicare la posizione competitiva dei produttori della Comunità nella sua composizione originaria sui mercati dei nuovi Stati membri che costituiscono un importante sbocco tradizionale per la produzione comunitaria;

considerando che tale situazione rischia di compromettere gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 del trattato; che, per ovviare a tale inconveniente, è necessario adottare misure speciali per tutelare la posizione competitiva dei produttori della Comunità nella sua composizione originaria sui mercati dei nuovi Stati membri;

considerando che in tali circostanze è opportuno istituire per i concentrati di pomodori e i pomodori pelati degli importi compensativi da concedere o riscuotere negli scambi dei nuovi Stati membri con la Comunità nella sua composizione originaria e con i paesi terzi; che basta tuttavia applicare tali importi compensativi solo quando viene concessa una restituzione in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili ⁽²⁾;

considerando che è opportuno eliminare gli importi compensativi in funzione della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune nei nuovi Stati membri;

considerando che è necessario disporre che detti importi compensativi rientrino nel regime di finanziamento della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per compensare le differenze di prezzo esistenti negli scambi dei nuovi Stati membri con la Comunità nella sua composizione originaria e con i paesi terzi, il regime di importi compensativi di cui agli articoli seguenti si applica ai concentrati di pomodori e ai pomodori pelati della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune, per i quali è concessa una restituzione all'esportazione in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Articolo 2

Negli scambi intracomunitari, gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria:

- riscuotono importi compensativi all'importazione in provenienza dai nuovi Stati membri;
- concedono importi compensativi all'esportazione nei nuovi Stati membri.

Articolo 3

Per le esportazioni dai nuovi Stati membri nei paesi terzi, la restituzione da accordare è pari alla differenza tra la restituzione di cui all'articolo 1 e l'importo compensativo applicabile.

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 25.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

1. L'importo compensativo per i concentrati di pomodori è pari al 50 % della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1. L'importo compensativo è ridotto in due fasi.

Le due riduzioni portano il livello degli importi compensativi rispettivamente al 25 % e allo 0 % di dette restituzioni, e verranno effettuate il 1° luglio 1977 ed il 1° gennaio 1978.

Alla prima riduzione l'importo compensativo basato sul livello delle restituzioni all'esportazione non può in alcun caso essere ricondotto a un livello che consenta l'esportazione verso i nuovi Stati membri ad un prezzo inferiore al prezzo minimo speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77.

2. L'importo compensativo per i pomodori pelati è pari al 25 % della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1. L'importo compensativo è ridotto in due fasi.

Le due riduzioni portano il livello degli importi compensativi rispettivamente al 12,50 % e allo 0 % di dette restituzioni, e verranno effettuate il 1° luglio 1977 ed il 1° gennaio 1978.

Articolo 5

L'importo compensativo applicabile è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Articolo 7

1. Gli importi compensativi di cui all'articolo 1 riscossi o concessi negli scambi fra gli Stati membri sono considerati, ai fini del finanziamento della politica agricola comune, come parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽¹⁾.

Articolo 8

1. Il regolamento (CEE) n. 1930/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1779/76 ⁽³⁾ è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 523/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malaysia, Pakistan e Singapore ⁽²⁾, la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare delle soluzioni ai problemi che questi paesi potrebbero incontrare nel settore commerciale ;

considerando che per numerosi paesi asiatici del Commonwealth e in particolare per la Malaysia le conserve di ananassi sono un importante prodotto d'esportazione le cui correnti di scambio rischiano di essere alterate per effetto dell'ampliamento della Comunità ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione adeguata per problemi di questo genere e che è pertanto opportuno che talune confezioni di ananassi in conserva vengano inserite nel sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio ; che le impor-

tazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che data la sensibilità generale del settore delle conserve di ortofruttili e la necessità di salvaguardare gli interessi degli Stati ACP in tale settore è tuttavia opportuno stabilire, per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, un particolare regime, consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile al prodotto in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concordate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1977 ;

considerando che è pertanto opportuno che, per i prodotti in questione originari dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità proceda nel 1977 all'apertura di un contingente tariffario entro il limite di 45 000 tonnellate e al dazio doganale del 12 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso, per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa) ;

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione ⁽¹⁾, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando tuttavia che, per i prodotti in questione, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1977 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base all'atto sopra citato ; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti bisogna prevedere che ad essi saranno applicati dazi doganali ridotti secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati all'articolo 1 del presente regolamento ; che, al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, bisogna anche applicare i dazi iscritti nell'articolo 1 in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate sono ad essi superiori ;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del contingente tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari », è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci ⁽²⁾ ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione di tale contingente, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria del contingente stesso, con riguardo ai principi suddetti ; che inoltre, a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sul contingente non possono effettuarsi che per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, è opportuno dividere i volumi contingenti in due parti : la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingenti a danno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate ; che, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume del contingente ;

considerando che sulla base dei dati statistici disponibili, che riguardano soltanto un periodo relativamente breve e che occorre ponderare in funzione delle previsioni che possono essere effettuate per l'esercizio contingente, le percentuali di partecipazione alla quota contingente possono stabilirsi come segue :

Germania	20,5 %
Benelux	4,9 %
Francia	0,5 %
Italia	2,0 %
Danimarca	1,9 %
Irlanda	1,0 %
Regno Unito	69,2 %

considerando che per i prodotti in questione le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniquale volta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si ren-

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

desse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversare una notevole percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte di uno o dell'altro contingente rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione dell'aliquota attribuita a detta unione può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1977 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 45 000 tonnellate per l'importazione di conserve di ananassi non in fette, in semi-fette o spirali delle seguenti sottovoci della tariffa doganale comune : ex 20.06 B II a) 5, ex 20.06 B II b) 5, ex 20.06 B II c) 1 dd) ed ex 20.06 B II c) 2 bb). Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso al livello del 12 %, maggiorato del prelievo nello zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito, ai prodotti sopracitati si applicano i dazi doganali ottenuti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra il dazio del 12 % indicato nel primo comma e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune, i dazi che riducono dell'80 % il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato e la tariffa doganale comune.

Tuttavia il dazio del 12 % indicato nel primo comma si applica quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato sono ad essi superiori.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato. Tuttavia le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali ai

sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

1. Una prima parte pari a 36 000 tonnellate viene ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1977, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi qui di seguito indicati :

R. f. di Germania	7 380 tonnellate
Benelux	1 764 tonnellate
Francia	180 tonnellate
Italia	720 tonnellate
Danimarca	684 tonnellate
Irlanda	360 tonnellate
Regno Unito	24 912 tonnellate

2. La seconda parte, che verte su un quantitativo di 9 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'articolo 2, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale di uno Stato membro la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi e se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 5

Gli Stati membri che alla data del 15 settembre 1977 non abbiano esaurito una delle proprie quote iniziali versano alla riserva, entro il 1° ottobre 1977, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 20 % dell'importo iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° ottobre 1977 il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto, effettuate fino al 15 settembre 1977 incluso ed imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1977, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi

prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 7

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente all'aliquota ad essi attribuita.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo, ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 8

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate alle loro aliquote sia per valore in unità di conto sia per quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 9

Se la Comunità constata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 10

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 9, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronunzia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 11

Il disposto degli articoli 9 e 10 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato, e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 13

1. Il regolamento (CEE) n. 3028/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 151.

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

I. PAESI INDIPENDENTI

Afganistan	Filippine	Nigeria
Algeria	Gabon	Nuova Guinea papuasiana
Alto Volta	Gambia	Oman
Angola	Gana	Pakistan
Arabia Saudita	Giamaica	Panama
Argentina	Giordania	Paraguay
Bahamas (isole)	Grenada	Perù
Bahrein	Guatemala	Qatar
Bangladesh	Guinea	Repubblica araba d'Egitto
Barbados	Guinea Bissau	Repubblica araba dello Yemen
Benin	Guinea equatoriale	Repubblica Centrafricana
Butan	Guiana	Repubblica Dominicana
Birmania	Haiti	Repubblica Khmère
Bolivia	Honduras	Repubblica popolare democratica dello Yemen
Botswana	India	Romania
Brasile	Indonesia	Ruanda
Burundi	Irak	Samoa occidentali
Camerun	Iran	Seicelle
Capo Verde (isole del)	Isole São-Tomé e Principe	Senegal
Ciad	Iugoslavia	Sierra Leone
Cile	Kenia	Singapore
Cipro	Kuwait	Siria
Colombia	Laos	Somalia
Comore	Lesotho	Sri Lanka
Congo (Repubblica popolare del)	Libano	Sudan
Corea (Sud)	Liberia	Suriname
Costarica	Libia	Swaziland
Costa d'Avorio	Madagascar	Tanzania
Cuba	Malaisia	Tailandia
Ecuador	Malawi	Togo
El Salvador	Maldive	Tonga
Emirati arabi uniti:	Mali	Trinidad e Tobago
Abu Dhabi	Marocco	Tunisia
Dubai	Mauritania	Uganda
Ras-al-Kaymah	Maurizio	Uruguay
Fujayrah	Messico	Venezuela
Ajman	Mozambico	Vietnam
Sharjah	Nauru	Zaire
Umm al-Qaywayn	Nepal	Zambia
Etiopia	Nicaragua	
Figi	Niger	

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afars e Issas (Territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi ⁽¹⁾
Isole Sopravento ⁽²⁾
Isole Sottovento ⁽³⁾
Macao
Mayotte
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica ⁽⁴⁾
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ Le isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

⁽²⁾ Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.

⁽³⁾ Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.

⁽⁴⁾ Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.

REGOLAMENTO (CEE) N. 524/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali, originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malaisia, il Pakistan e Singapore ⁽²⁾, la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare delle soluzioni ai problemi che questi paesi potrebbero incontrare nel settore commerciale ;

considerando che per numerosi paesi asiatici del Commonwealth e in particolare per la Malaisia le conserve di ananassi sono un importante prodotto d'esportazione le cui correnti di scambio rischiano di essere alterate per effetto dell'ampliamento della Comunità ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione adeguata per problemi di questo genere e che è pertanto opportuno che talune confezioni di ananassi in conserva vengano inserite nel sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale

unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che data la sensibilità generale del settore delle conserve di ortofrutticoli e la necessità di salvaguardare gli interessi degli Stati ACP in tale settore è tuttavia opportuno stabilire, per le conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali, un particolare regime, consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile al prodotto in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concordate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1977 ;

considerando che è pertanto opportuno che, per i prodotti in questione originari dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità proceda nel 1977 all'apertura di un contingente tariffario entro il limite di 28 000 tonnellate e al dazio doganale del 15 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso, per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa) ;

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione ⁽¹⁾, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando tuttavia che, per i prodotti in questione, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1977 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base all'atto sopra citato ; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti bisogna prevedere che ad essi saranno applicati dazi doganali ridotti secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati all'articolo 1 del presente regolamento ; che, al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, bisogna anche applicare i dazi iscritti nell'articolo 1 in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate sono ad essi superiori ;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del contingente tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari » è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci ⁽²⁾ ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione di tale contingente, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria del contingente stesso, con riguardo ai principi suddetti ; che inoltre, a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sul contingente non possono effettuarsi che per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

considerando che sulla base dei dati statistici disponibili, che riguardano soltanto un periodo relativamente breve e che occorre ponderare in funzione delle previsioni che possono essere effettuate per l'esercizio contingente, le percentuali di partecipazione alla quota contingente possono stabilirsi come segue :

R. f. di Germania	35,1 %
Benelux	13,0 %
Francia	1,0 %
Italia	2,8 %
Danimarca	2,7 %
Irlanda	1,0 %
Regno Unito	44,4 %

considerando che, senza pregiudicare la natura comunitaria del contingente tariffario considerato, è possibile per il momento prevedere un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri ; che inoltre la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che implica l'istituzione di una parte di riserva ; che in questa fase transitoria tale ripartizione può essere effettuata secondo le percentuali indicate nella tabella suindicata ;

considerando che nella fattispecie le percentuali di partecipazione degli Stati membri al contingente tariffario comunitario non sembrano compromettere, tenuto conto della durata e dell'ammontare di questo ultimo, la parità di accesso degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ; che per lo stesso motivo sembra opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione dell'aliquota attribuita a detta unione può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1977 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 28 000 tonnellate per l'importazione di conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali delle seguenti sottovoci della tariffa doganale comune : ex 20.06 B II a) 5, ex 20.06 B II b) 5, ex

20.06 B II c) 1 dd) ed ex 20.06 B II c) 2 bb). Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso al livello del 15 %, maggiorato del prelievo nello zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito, ai prodotti sopraccitati si applicano i dazi doganali ottenuti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra il dazio del 15 % indicato nel primo comma e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune i dazi che riducono dell'80 % il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato e la tariffa doganale comune.

Tuttavia il dazio del 15 % indicato nel primo comma si applica quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato sono ad essi superiori.

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato. Tuttavia le importazioni che già beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è ripartito in aliquote che ammontano per ciascuno Stato membro ai rispettivi importi sotto indicati :

R. f. di Germania	9 820 tonnellate
Benelux	3 640 tonnellate
Francia	280 tonnellate
Italia	780 tonnellate
Danimarca	770 tonnellate
Irlanda	280 tonnellate
Regno Unito	12 430 tonnellate

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente all'aliquota ad essi attribuita.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo, ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate alle loro aliquote sia per valore in unità di conto sia per quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 5

Se la Comunità constata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 6

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 5, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronunzia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 7

Il disposto degli articoli 5 e 6 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato, e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Articolo 8

1. Il regolamento (CEE) n. 3029/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi in fette, in semifette o spirali, originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 158.

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

I. PAESI INDIPENDENTI

Afganistan	Filippine	Niger
Algeria	Gabon	Nigeria
Alto Volta	Gambia	Nuova Guinea papuasiana
Angola	Gana	Oman
Arabia Saudita	Giamaica	Pakistan
Argentina	Giordania	Panama
Bahamas (isole)	Grenada	Paraguay
Bahrein	Guatemala	Perù
Bangladesh	Guinea	Qatar
Barbados	Guinea Bissau	Repubblica araba d'Egitto
Benin	Guinea equatoriale	Repubblica araba dello Yemen
Butan	Guiana	Repubblica Centrafricana
Birmania	Haiti	Repubblica Dominicana
Bolivia	Honduras	Repubblica Khmère
Botswana	India	Repubblica popolare democratica dello Yemen
Brasile	Indonesia	Romania
Burundi	Irak	Ruanda
Camerun	Iran	Samoa occidentali
Capo Verde (isole del)	Isole São-Tomé e Principe	Seicelle
Ciad	Iugoslavia	Senegal
Cile	Kenia	Sierra Leone
Cipro	Kuwait	Singapore
Colombia	Laos	Siria
Comore	Lesotho	Somalia
Congo (Repubblica popolare del)	Libano	Sri Lanka
Corea (Sud)	Liberia	Sudan
Costarica	Libia	Suriname
Costa d'Avorio	Madagascar	Swaziland
Cuba	Malaisia	Tanzania
Ecuador	Malawi	Tailandia
El Salvador	Maldive	Togo
Emirati arabi uniti:	Mali	Tonga
Abu Dhabi	Marocco	Trinidad e Tobago
Dubai	Mauritania	Tunisia
Ras-al-Kaymah	Maurizio	Uganda
Fujayrah	Messico	Uruguay
Ajman	Mozambico	Venezuela
Sharjah	Nauru	Vietnam
Umm al-Qaywayn	Nepal	Zaire
Etiopia	Nicaragua	Zambia
Figi		

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afars e Issas (Territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi ⁽¹⁾
Isole Sopravento ⁽²⁾
Isole Sottovento ⁽³⁾
Macao
Mayotte
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica ⁽⁴⁾
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ Le isole del Pacifico amministrato dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.

⁽²⁾ Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.

⁽³⁾ Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.

⁽⁴⁾ Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.

REGOLAMENTO (CEE) N. 525/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 3

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 227,

L'aiuto alla produzione viene accordato soltanto ai trasformatori che si impegnino a pagare ai produttori di ananassi almeno il prezzo minimo, fissato conformemente all'articolo 4.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

Articolo 4

considerando che, data la situazione particolare del mercato comunitario delle conserve di ananassi, e data altresì la necessità per l'industria di mantenere prezzi competitivi rispetto a quelli praticati dai principali paesi terzi produttori, occorre istituire un regime di aiuti alla produzione, affinché le conserve di ananassi possano essere fabbricate a un prezzo inferiore a quello che si avrebbe in seguito a pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di ananassi freschi ;

1. L'importo dell'aiuto alla produzione viene fissato in modo da compensare la differenza tra il prezzo d'offerta comunitario delle conserve di ananassi ed i prezzi praticati, per tali prodotti, dai paesi terzi fornitori.

considerando che le disposizioni concernenti la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia devono essere estese ai dipartimenti francesi d'oltremare, data l'importanza della produzione di ananassi per la loro economia,

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, fissa ogni anno, in tempo utile prima dell'inizio della campagna di commercializzazione :

- a) l'ammontare dell'aiuto,
- b) il livello del prezzo minimo di cui all'articolo 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 5**Articolo 1*

Viene istituito un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi di cui alla sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, fabbricate con ananassi freschi raccolti nella Comunità.

La campagna di commercializzazione per le conserve di ananassi ha inizio il 1° giugno di ogni anno e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

Articolo 2

L'aiuto alla produzione viene concesso dallo Stato membro nel cui territorio vengono fabbricate le conserve di ananassi.

Articolo 6

L'aiuto alla produzione viene corrisposto, su loro domanda, ai trasformatori che forniscano la prova :

- dell'avvenuta fabbricazione del quantitativo di conserve che forma l'oggetto della domanda,
- dell'origine comunitaria degli ananassi utilizzati nella fabbricazione delle conserve,
- dell'osservanza dell'impegno di cui all'articolo 3.

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 25.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente regolamento vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, del Consiglio, del 14 marzo 1977 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾.

Articolo 8

Limitatamente alla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, l'articolo 40, paragrafo 4, del trattato e le relative disposizioni d'applicazione si applicano, per le conserve di ananassi, anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 9

1. Il regolamento (CEE) n. 1929/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 526/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che fissa per la campagna 1976/1977 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 prevede l'istituzione di un regime di aiuto alla produzione per le conserve di ananassi fabbricate con ananassi raccolti nella Comunità; che l'aiuto è concesso per compensare la differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e i prezzi praticati dai paesi terzi per le conserve di ananassi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del predetto regolamento, la concessione dell'aiuto è subordinata tra l'altro al pagamento di un prezzo minimo ai produttori di ananassi freschi; che tale prezzo deve essere fissato in modo da garantire un'equa remunerazione a detti produttori,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1976/1977 l'importo dell'aiuto alla produzione delle conserve di ananassi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 30 unità di conto per 100 chilogrammi, compreso imballaggio immediato.

Articolo 2

Per la stessa campagna il prezzo minimo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 15,25 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il regolamento (CEE) n. 1492/76 del Consiglio, del 22 giugno 1976, che fissa per la campagna 1976/1977 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi ⁽²⁾ è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

⁽¹⁾ Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 527/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che determina le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili, per gli zuccheri diversi addizionati, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto prevedono, per i nuovi Stati membri, la fissazione dei prezzi secondo criteri specifici che possono condurre a differenze di livello rispetto a quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 55 dell'atto, tali differenze nel livello dei prezzi sono compensate mediante un regime di importi compensativi;

considerando che l'articolo 94 dell'atto prevede che, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli soggetti al regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽²⁾, gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glucosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione, e per il calcolo della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione;

considerando che è opportuno fissare le modalità concernenti la riscossione e la concessione degli importi compensativi in modo da evitare deviazioni di

traffico che potrebbero risultare dalla differenza del livello di tali importi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli importi compensativi applicabili, per gli zuccheri diversi addizionati, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, negli scambi tra questi ultimi e negli scambi tra questi ultimi e i paesi terzi, sono stabiliti secondo le seguenti modalità :

1. Per i prodotti cui si applica un prelievo a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 516/77, gli importi compensativi all'importazione si ottengono moltiplicando l'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco per la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77. L'articolo 2, paragrafo 6 e seguenti di detto regolamento è applicabile.
2. Per i prodotti cui si applica una restituzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 516/77 gli importi compensativi all'esportazione si ottengono :
 - a) per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco, moltiplicando l'importo compensativo applicabile a 1 kg di zucchero bianco per una cifra che esprime la quantità di saccarosio impiegata per produrre 100 kg di prodotto finito ;
 - b) per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, moltiplicando l'importo compensativo applicabile a 1 kg di glucosio o di sciroppo di glucosio per una cifra che esprime la quantità di glucosio o di sciroppo di glucosio impiegata per produrre 100 kg di prodotto finito.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Gli importi compensativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), sono riscossi all'importazione e concessi all'esportazione negli scambi tra :

- a) — la Comunità nella sua composizione originaria e la Danimarca, da un lato,
— e l'Irlanda e il Regno Unito, dall'altro,
- b) — l'Irlanda e
— il Regno Unito

dagli Stati membri di cui alla lettera a), primo trattino, e alla lettera b), primo trattino.

2. Negli scambi tra l'Irlanda e i paesi terzi e tra il Regno Unito e i paesi terzi, i prelievi e le restituzioni sono diminuiti degli importi compensativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri tra loro e con la Comunità nella sua composizione originaria, l'importo compensativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), è concesso dalla Comunità nella sua composizione originaria e dalla Danimarca all'esportazione verso l'Irlanda ed il Regno Unito.

2. In caso di esportazione dall'Irlanda e dal Regno Unito verso i paesi terzi, la restituzione è ridotta dell'importo compensativo di cui sopra.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Articolo 4

L'importo compensativo applicabile è quello vigente il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 5

Le modalità per la concessione, la riscossione e il recupero degli importi compensativi da stabilire per prevenire deviazioni di traffico, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 6

1. Il regolamento (CEE) n. 185/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili, per gli zuccheri diversi addizionati, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1330/73 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(1) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 19.

(2) GU n. L 136 del 23. 5. 1973, pag. 3.